



la tua casa



Contratto di Assicurazione
Multirischi dell'Abitazione

FAMIGLIA PIÙ

Modello 7023 - Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 8
1. Informazioni generali	2 di 8
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 8
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 8
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 8
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 8
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3 di 8
6. Premi	4 di 8
7. Rivalse	4 di 8
8. Diritto di recesso	4 di 8
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 8
10. Legislazione applicabile	4 di 8
11. Regime fiscale	4 di 8
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 8
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	4 di 8
13. Reclami	4 di 8
14. Perizia contrattuale e arbitrato	5 di 8
• Glossario	5 di 8

Condizioni di assicurazione	Pagina
• Sezione Incendio	2 di 17
• Sezione Furto e Rapina	5 di 17
• Sezione Abitazione Secondaria	7 di 17
• Sezione Responsabilità civile	8 di 17
• Sezione Tutela Legale	10 di 17
• Sezione Sinistri	11 di 17
• Condizioni Generali di assicurazione	14 di 17
• Sezione Assistenza	16 di 17

Informativa privacy	2 di 3
----------------------------	--------

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "Multirischi dell'abitazione" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di

solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione sono le seguenti:

- a) **INCENDIO:** la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da incendio, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di satelliti o corpi orbitanti, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, esplosione, implosione, scoppio; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 1.1 e seguenti della Sezione Incendio delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- b) **FURTO E RAPINA:** la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, dovuti da furto, rapina nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 1.1 e seguenti della Sezione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- c) **ABITAZIONE SECONDARIA:** la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da incendio e da furto e rapina. Si rimanda agli articoli 1, 2 e 3 della Sezione Abitazione Secondaria delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La Compagnia inoltre si obbliga a tenere indenne, gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della proprietà dell'abitazione assicurata.
- d) **RESPONSABILITÀ CIVILE:** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà e conduzione di fabbricati. Si rinvia agli articoli 1.1 e seguenti della Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- e) **TUTELA LEGALE:** la Compagnia assume a proprio carico le spese legali e peritali che l'Assicurato dovesse sostenere in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della

vita privata, al fine di tutelare i propri interessi e diritti. Si rinvia agli articoli 1.1 e seguenti della sezione Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

f) ASSISTENZA ABITAZIONE: nella Sezione Assistenza si assicura:

- Invio di un idraulico in caso di emergenza
- Invio di un elettricista in caso di emergenza
- Spese di albergo
- Rientro anticipato
- Informazioni legali
- Informazioni fiscali immobiliari

Si rinvia agli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della Sezione Assistenza delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: 1.2 Sezione Incendio; 1.2 Sezione Furto e rapina, 1.2 Sezione Responsabilità civile, 1.2 Sezione Tutela Legale, 8 Sezione Assistenza. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Risarcimento: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 3.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € 50.000,00 detratti eventuali scoperti o franchigie.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Compagnia sarà parziale.

Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata:
Valore delle cose assicurate.

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 1.4 "Determinazione dei danni indennizzabili" e 1.5 "Parziale deroga alla regola proporzionale" della Sezione Sinistri per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che nell'Abitazione assicurata le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto del tetto sono in materiali incombustibili. A seguito dell'ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con materiali combustibili. Se il Contraente non comunica alla Compagnia questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Compagnia ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Compagnia.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Compagnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicura-

tivo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente La Compagnia può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate, senza oneri aggiuntivi.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" delle Condizioni generali di assicurazione.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso parenti di primo e di secondo grado dell'Assicurato, locatari e/o proprietari dei locali assicurati.

Si rinvia all'articolo 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: nei sessanta giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell'indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia all'articolo 4.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Compagnia e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

Per le assicurazioni di Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

Per l'assicurazione di Difesa Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
- b) tutela legale: 21,25%;
- c) assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agente/intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave (articolo 1.1 Obblighi in caso di sinistro della Sezione sinistri).

Si rinvia alla sezione Sinistri delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

Si rinvia alla sezione Sinistri delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

La gestione dei sinistri relativi alla Sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Istruzioni per la richiesta di assistenza, Sezione Assistenza.

Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2.19 delle Condizioni di assicurazione, sezione Assistenza, Istruzioni per la richiesta di Assistenza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assog-

gettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, la Compagnia e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.

Per la garanzia Difesa legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Compagnia e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Definizioni comuni a tutte le Sezioni

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Abitazione principale:** la residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari, costituente anche la sua dimora abituale.
- **Abitazione secondaria:** altra residenza ove l'Assicurato non dimora abitualmente.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile
- **Assicurato:** il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Compagnia:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Consumatore:** così come definito dall'art. 3 D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni.
- **Contraente:** la persona che stipula l'assicurazione.
- **Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Franchigia:** parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo:** la somma liquidata dalla Compagnia in caso

di sinistro.

- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Nucleo familiare:** le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
- **Periodo assicurativo – annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
- **Regola proporzionale:** se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).
- **Rischio:** la probabilità del verificarsi del sinistro.
- **Scoperto:** percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

- **Sinistro:** il fatto dannoso previsto in polizza.
- **Valore intero:** forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la somma assicurata. In caso di non coincidenza è prevista l'applicazione della regola proporzionale.

Definizioni specifiche della Sezione Incendio

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Bang sonico:** onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
- **Contenuto dell'abitazione:** mobili anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, provviste, vestiario ed indumenti in genere e quant'altro serve per uso di casa e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze. Mobili, arredamento, attrezzature dell'eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali annessi e comunicanti con l'abitazione stessa. Tappezzerie, moquettes e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario. Sono compresi: preziosi e gioielli fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; collezioni in genere fino alla concorrenza di € 1.000,00; nonché quadri, oggetti d'arte, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a € 10.000,00; attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi. Restano esclusi dall'assicurazione: denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.
- **Incombustibili:** le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Locali dell'abitazione:** l'intera costruzione edile, o porzione di essa, escluso il valore dell'area, di proprietà o in locazione all'Assicurato. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, contatori ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destina-

zione ivi compresi parquet, moquettes, tappezzerie, integgiature, affreschi o statue che non abbiano valore artistico, nonché costruzioni accessorie all'aperto anche in materiale combustibile, recinzioni, cancellate ed infissi all'aperto, il tutto pertinente al fabbricato. Sono comprese le tende da sole fino a € 2.000,00. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

- **Primo fuoco:** forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Definizioni specifiche della Sezione Furto e Rapina

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Appartamento:** i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
- **Casa a schiera:** i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall'esterno; sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
- **Casa-villa:** i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri fabbricati.
- **Cassaforte:** si considera cassaforte ogni mezzo di custodia avente le caratteristiche sottoriportate:
 - a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.)
 - b) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- **Collezione:** per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e di un certo valore.

- **Contenuto dell'abitazione (definizione 1):** mobili anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell'abitazione; apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, HI-FI, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche in genere, videocitofono, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale. Sono compresi con i seguenti limiti di indennizzo:

- fino al **40% della somma assicurata**: gioielli e preziosi, collezioni, col massimo di € 10.000,00; detto massimo, limitatamente alla garanzia furto, si intende elevato a € 20.000,00 se le cose di cui sopra sono riposte in cassaforte;
- fino al **4% della somma assicurata**: denaro, carte valori e titoli di credito in genere col massimo di € 1.500,00;
- fino al **50% della somma assicurata** col massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria;
- fino al **10% della somma assicurata** col massimo di € 2.000,00, e comunque non oltre € 500,00 per singolo oggetto: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi posti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione purché ad uso esclusivo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

Restano escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà dell'Assicurato e/o dei suoi familiari nonché gli animali e i veicoli a motore di qualsiasi genere.

- **Contenuto dell'abitazione (definizione 2)**: mobilio anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell'abitazione; apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, HI-FI, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche in genere, videocitofono, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale; Sono compresi:

- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, il tutto per uso domestico e personale, posti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali dell'abitazione, con il limite del 10% della somma assicurata e di € 500,00 per singolo oggetto e comunque non oltre € 2.000,00 complessivi.

Restano esclusi dall'assicurazione:

- pellicce, sculture, gioielli, preziosi, denaro, argenteria, collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- quadri, tappeti ed arazzi, di valore singolo eccedenti € 500,00;
- le cose non di proprietà dell'Assicurato e/o dei suoi familiari nonché gli animali e i veicoli a motore di qualsiasi genere.

- **Disabitazione**: assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e del suo nucleo familiare protrattasi per oltre 30 gg. consecutivi. È considerata disabitazione la presenza di persone limitata alle sole ore diurne.

- **Gioielli e preziosi**: si intendono gli oggetti d'oro, di platino e, montate e non su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, per uso domestico o personale.

- **Lastre antisfondamento**: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, il tutto avente uno spessore non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (polycarbonato).

- **Oggetti personali**: oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, valigette, telefoni cellulari, portafogli.

- **Porta blindata**: battente dotato di anima di acciaio, atto a contrastare efficacemente attacchi meccanici tradizionali (scalpelli, mazze, trapani, mole a disco ecc.), con serratura di sicurezza azionante catenacci multipli. Inoltre

dotata di rostri fissi sul lato opposto a quello di apertura, con controtelaio ancorato saldamente al muro, telaio ancorato saldamente al controtelaio e dotato di robusti cardini (cerniere).

- **Rapina**: sottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minaccia alla persona.

- **Scasso**: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro. È considerato scasso il forzamento di tapparelle o serrande purché siano chiuse con lucchetti o altri congegni idonei a bloccarne l'apertura.

- **Scippo**: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza.

Definizioni specifiche della Sezione Responsabilità Civile

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Assicurato**: il Contraente ed il suo nucleo familiare.

- **Cose**: sia gli oggetti materiali che gli animali.

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**: responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.

- **Responsabilità civile verso collaboratori familiari (R.C.O.)**: responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.

Definizioni specifiche della Sezione Tutela Legale

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Assicurato**: il Contraente ed il suo nucleo familiare.

- **Caso assicurativo**: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia per il quale è prevista la copertura assicurativa).

- **Spese legali e peritali**: spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, sia giudiziali che stragiudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza.

Si intendono comunque sempre esclusi:

- le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale;
- tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi.

- **Unico caso assicurativo**: fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Definizioni specifiche della Sezione Assistenza

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **Abitazione:** fabbricato o porzione di fabbricato luogo di domicilio dell'Assicurato che deve essere:
 - ° situato in territorio italiano;
 - ° adibito ad esclusivo uso abitativo.
- **Assicurato:** può essere il Contraente medesimo o la persona fisica o giuridica che gode delle prestazioni di assistenza.
- **Centrale Operativa:** è la struttura di IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20089 Sesto San Giovanni (MI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. stessa,

le prestazioni di assistenza previste in polizza.

- **Estensione Territoriale:** Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino.
- **Evento:** il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
- **In viaggio:** qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
- **Prestazioni:** sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.
- **Struttura organizzativa:** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri della sezione Assistenza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. GARANZIA BASE**Rischi Assicurati/Rischi Esclusi****1.1 Rischi assicurati**

La Compagnia, nella forma "a valore intero" purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di satelliti o corpi orbitanti, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate**
Esplosione, implosione, scoppio
Con esclusione dei danni:
 - da ordigni esplosivi purché non a seguito di eventi socio-politici;
 - a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.
- d) **Acqua condotta**
fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali.
Con esclusione:
 - dei danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature;
 - delle spese per la demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
 La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
- e) **Fenomeni elettrici**
correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica. In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 1.500,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.
Con esclusione dei danni:
 - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
 - dovuti ad usura, a manomissione;
 - causati da imperizia e negligenza degli addetti;
 - avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
 La garanzia è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
- f) **Eventi speciali**
 - **EVENTI SOCIO-POLITICI**
scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio.
Con esclusione dei danni:
 - verificatisi nel corso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale.
 La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.
 - **EVENTI ATMOSFERICI**
grandine, uragani, bufere, trombe d'aria ed ogni altra perturbazione, caratterizzata da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile non soltanto nei danni del singolo ente Assicurato, ma anche in quelli subiti da altri (anche se non assicurati) sia nell'ambito della stessa proprietà che nelle località circostanti.
L'assicurazione comprende: i danni da acqua penetrata all'interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi sopradetti; i danni conseguenti al crollo totale o parziale del

fabbricato, o parte di esso, a seguito di sovraccarico di neve, nonché i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento o degli eventi sopradetti.

Con esclusione dei danni:

- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per sinistro.

Sono inoltre in garanzia:

- g) **Colpa grave**
i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente sezione INCENDIO e determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
- h) **Guasti arrecati dai soccorritori**
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini della presente sezione INCENDIO.
- i) **Spese di demolizione, sgombero e trasporto**
dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita colpita da sinistro senza applicazione della regola proporzionale.
- l) **Spese di rimozione ricollocaimento**
dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, danneggiati da eventi garantiti a termini della presente sezione INCENDIO.
La garanzia è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
- m) **Spese di pigione sostenute dall'Assicurato proprietario**
per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dal medesimo e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno.
L'indennizzo relativo corrisponderà all'importo presumibile della pigione relativa ai locali abitati dall'Assicurato e non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.
- n) **Maggiori spese di pigione sostenute dall'Assicurato conduttore**
per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dallo stesso e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno. L'indennizzo relativo corrisponderà alle maggiori spese di pigione pagate dall'Assicurato rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro e comunque non potrà superare l'importo di detto canone.
- o) **Rovina di ascensori e montacarichi**
a seguito di rottura dei congegni.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.1 lettera m) o n);
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- g) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

1.3 Terzi interessati

La presente polizza, relativamente alla sezione INCENDIO, è stipulata dal Contraente nel suo nome e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei Periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente. È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Tuttavia l'indennità che sarà versata in contraddittorio può essere versata all'atto del pagamento, solo con l'intervento o nei confronti dei terzi interessati.

1.4 Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti di primo e secondo grado dell'Assicurato, nonché dei locatari e/o proprietari dei locali assicurati.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

Ciascuna garanzia è operante solo se è indicata la corrispondente somma assicurata ed il relativo codice, se previsto, nella Scheda di polizza

2.1 Contenuto a 1° fuoco

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e senza l'applicazione della "regola proporzionale" sancita dall'art. 1907 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti causati al CONTENUTO DELL'ABITAZIONE da eventi garantiti alla presente sezione INCENDIO.

2.2 Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di quant'egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di eventi garantiti con la sezione INCENDIO.

Ferma la somma assicurata quale massimo indennizzo, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di ser-

vizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi, solo se conviventi con l'Assicurato:

- il coniuge, i genitori, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato stesso. L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza

54. Franchigia per sinistro

La Compagnia effettuerà il pagamento dell'indennizzo con applicazione di una franchigia di € 300,00 per ogni sinistro.

La presente condizione particolare non è operante per la garanzia RICORSO TERZI.

104. Ricerca della rottura fino a € 1.000,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lettera d) della Garanzia Base, la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Ricerca rottura", verrà applicata una sola franchigia.

121. Esclusione delle garanzie

EVENTI SPECIALI

Si conviene di escludere dall'art. 1.1 della Garanzia Base i danni causati da:

- eventi speciali (socio-politici ed atmosferici) di cui alla lettera f). Relativamente agli eventi socio-politici si intendono esclusi anche i danni da incendio, esplosione, scoppio.

232. Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'art. 1.2 (Rischi esclusi) lettera a) della Garanzia Base del presente settore, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite, per anno assicurativo.

701. Ricerca della rottura fino a € 2.500,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lettera **d)** della Garanzia Base ed a seguito di danno indennizzabile, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua. Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 2.500,00. La garanzia è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

702. Fenomeni elettrici

A parziale deroga dell'art. 1.1 lettera **e)** della Garanzia Base, si conviene di elevare la franchigia a € 150,00 e il limite di indennizzo a € 2.500,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.

729. Locali dell'abitazione in locazione

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione INCENDIO, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato. La garanzia è prestata "a valore intero nel limite della somma assicurata alla partita LOCALI DELL'ABITAZIONE.

751. Gelo

La Compagnia a parziale deroga dell'art. 1.2 lettera **e)**, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subito dalle cose assicurate a causa di spargimento d'acqua conseguente a rotture per il gelo di condutture del fabbricato stesso.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua causato da rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di € 150,00;
- sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e con un massimo esborso per più sinistri di € 3.000,00 per anno assicurativo.

754. Occlusioni di tubazioni e rigurgito di fognature

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate derivanti da rigurgito e/o trabocchi di fognature conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture (escluse le grondaie e i pluviali).

Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di € 150,00;
- sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro con un

massimo esborso per più sinistri di € 3.000,00 per un anno assicurativo.

760. Mancato freddo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori, derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile, oppure, a seguito di guasto certificato.

Il massimale assicurato è di € 600,00 per anno. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 50,00.

764. Pannelli solari

A parziale deroga di quanto previsto alla Sezione Incendio 1.1 Rischi assicurati, lettera **f)** Eventi speciali, rischi esclusi della garanzia Eventi atmosferici, la Compagnia indennizza i danni ai pannelli solari e fotovoltaici fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del valore assicurato per il fabbricato, con il massimo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di € 250,00.

Rimangono sempre escluse dalla garanzia le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

761. Ricerca e riparazione per fuoriuscita gas

La Compagnia, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa, rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo, incluse quelle per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro, nonché il ripristino di parti del fabbricato stesso.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.

La garanzia è prestata fino ad un limite massimo per anno assicurativo pari al 5% della somma assicurata per il fabbricato e con l'applicazione per sinistro di una franchigia di € 150,00.

762. Ricerca della rottura fino a € 5.000,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lettera **d)** della Garanzia Base ed a seguito di danno indennizzabile, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 5.000,00. La garanzia è prestata nella forma a "primo rischio assoluto", con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

766. Fenomeni elettrici fino a € 5.000,00

A parziale deroga dell'art. 1.1 lettera **e)** della Garanzia Base, si conviene di elevare la franchigia a € 150,00 e il limite di indennizzo a € 5.000,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", indennizza l'Assicurato da danni materiali e diretti a lui derivati da:

a) Furto

delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali che le contengono e indicati nella Scheda di polizza:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria. Esclusivamente durante le fasi di restauro o manutenzione del fabbricato o di parte di esso, l'assicurazione è estesa al furto commesso mediante l'uso di ponteggi o impalcature. In questo caso la garanzia è prestata con lo scoperto del 20%, col minimo non indennizzabile di € 300,00;
- mediante rottura di vetri, cristalli e lastre non antisfondamento, situati a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria. La garanzia è prestata esclusivamente tra le 8 e le 20, con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 300,00.

b) Rapina

- avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

c) Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate

(escluso denaro e valori) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

d) Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri ai locali

che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi o furto degli stessi nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 150,00.

e) Spese sostenute per la perdita o sottrazione delle chiavi, anche di tipo elettronico, di ingresso dei locali contenenti le cose assicurate

nonché per impianti di allarme posti a loro protezione, per:

- SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA, che deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;
- RIENTRARE NELLA PROPRIA ABITAZIONE.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- da furto avvenuto durante la disabitazione dei locali contenenti le cose assicurate protrattasi per oltre 30 giorni consecutivi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
- causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- verificatisi in occasione di sommosse, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- danni indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se è indicata la corrispondente somma assicurata ed il relativo codice, se previsto, nella Scheda di polizza

2.1 Gioielli, preziosi e denaro comunque custoditi

La garanzia comprende gioielli, preziosi e denaro comunque custoditi all'interno dei locali dell'abitazione.

Limitatamente al denaro la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla presente partita.

2.2 Pellicce, quadri, tappeti, oggetti d'arte, argenteria

La garanzia comprende pellicce, quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria.

2.3 Scippo

L'assicurazione copre la sottrazione di: capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, preziosi, valori per uso personale nonché denaro a seguito di:

- scippo;
- rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, quando gli stessi si trovano all'esterno dell'abitazione descritta in polizza, ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Nel limite della somma assicurata e per gli eventi qui previsti la garanzia comprende l'indennizzo delle spese effettivamente sostenute per:

- moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione;
- modifiche o sostituzione di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata con la presente polizza in caso di sottrazione delle rispettive chiavi,

col massimo del valore a nuovo delle serrature da modificare o sostituire;

- 3) accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dalle persone assicurate in occasione della rapina o scippo.

La garanzia non vale:

- per denaro e valori che attengono ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di altri;
- per le cose non di proprietà dell'Assicurato e/o dei suoi familiari, nonché i veicoli a motore di qualsiasi genere.

2.4 Atti vandalici e guasti cagionati dai ladri ai locali

La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dal punto 1.1 lettera d) della Garanzia Base.

2.5 Valori in cassaforte

La garanzia comprende denaro, gioielli e preziosi, collezioni in cassaforte.

La Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1.1 lettera a) della sezione garanzia base, abbia violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza

2. Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) porta blindata e/o serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di chiusura non corrispondano a quanto sopra convenuto, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 50% di scoperto, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo

non indennizzabile.

201. Impianto di allarme

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale ed avente i seguenti requisiti di base:

- n. 1 centralina autoprotetta;
- n. 2 sirene autoalimentate di cui 1 posta all'esterno, autoprotetta, e l'altra all'interno dei locali;
- un'alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo d'allarme.

L'Assicurato si impegna:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Ispezione comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza, almeno una volta all'anno;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, l'Assicurato o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli impegni succitati, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

203. Impianto di allarme "con registratore e trasmissione a distanza di eventi"

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n. 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo d'allarme;
- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato

- di Manutenzione redatto almeno una volta l'anno comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indenniz-

zabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto.

718. Furto con presenza di persone

L'assicurazione vale anche quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In tale evenienza in caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Sezione ABITAZIONE SECONDARIA

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi dell'abitazione

1. Incendio dei locali dell'abitazione

La garanzia, nella forma a "valore intero", è operante secondo le condizioni riportate alla sezione Garanzia Base della sezione INCENDIO.

Relativamente ai danni da incendio, esplosione e scoppio causati da atti vandalici e dolosi, l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 150,00.

Sono comprese le garanzie:

a) **Ricorso terzi**

fino ad un massimo di € 200.000,00. La garanzia è operante secondo le condizioni riportate all'art. 2.2 della sezione INCENDIO.

In concomitanza dell'analoga garanzia prestata per il contenuto dell'abitazione secondaria, resta inteso che la Compagnia pagherà fino ad un limite massimo complessivo di € 200.000,00.

b) **Responsabilità civile per la proprietà dei locali**

fino ad un massimo di € 200.000,00. La garanzia è operante secondo le condizioni riportate alla sezione RESPONSABILITÀ CIVILE della presente polizza, limitatamente ai danni conseguenti a fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei locali dell'abitazione secondaria assicurata.

c) **Ricerca della rottura**

fino ad un massimo di € 1.000,00.

La garanzia è operante secondo le condizioni riportate nella Condizione Particolare 104 della sezione INCENDIO.

2. Incendio del contenuto dell'abitazione

La garanzia, nella forma "a primo rischio assoluto", è operante secondo le condizioni riportate alla sezione Garanzia

Base della sezione INCENDIO.

Relativamente ai danni da incendio, esplosione e scoppio causati da atti vandalici e dolosi, l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 150,00.

È compresa la garanzia:

a) **Ricorso terzi**

fino ad un massimo di € 200.000,00. La garanzia è operante secondo le condizioni riportate all'art. 2.2 della sezione INCENDIO.

3. Furto e rapina del contenuto dell'abitazione

La garanzia, nella forma a "primo rischio assoluto", è operante secondo le condizioni riportate alla sezione Garanzia Base della sezione FURTO E RAPINA e, a deroga dell'art. 1.2 lett. a), qualunque sia la durata della disabitazione.

L'assicurazione è prestata a copertura del mobilio, arredamento ed elettrodomestici di normale dotazione dell'abitazione, il tutto posto nei locali dell'abitazione secondaria indicata in polizza e nelle relative dipendenze.

Restano esclusi dall'assicurazione:

pellicce, quadri e oggetti d'arte in genere; apparecchi cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, HI-FI, computer, denaro e titoli di credito in genere, velocipedi, veicoli a motore di qualsiasi genere e le cose non di proprietà dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

Esclusivamente durante il periodo in cui l'Assicurato ed il suo nucleo familiare occupano temporaneamente i locali dell'abitazione secondaria e limitatamente alla loro permanenza in luogo, la garanzia si intende estesa anche a televisori e apparecchi cine-foto-ottici.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

a) **Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono altresì compresi:

- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l'abitazione principale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l'abitazione secondaria.

b) **Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) **Rivalsa I.N.P.S.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

1.2 Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare;
- b) gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- c) da furto;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto all'art. 1.1 lettera b);
- h) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
- i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole

o di servizi;

- m) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell'Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all'obbligo solidale dell'Assicurato con altri condomini;
 - n) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia;
 - o) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.
- L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni:
- p) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
 - r) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

1.3 Danni all'arredo domestico ed ai locali presi in locazione durante la villeggiatura

A parziale deroga degli artt. 1.2 lettera d) e lettera e) della sezione Garanzia Base, sono compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio all'arredo domestico, nonché i danni in genere ai locali di terzi, presi in locazione durante la villeggiatura; restano comunque esclusi i rapporti di locazione od uso tra parenti ed affini. La garanzia è prestata fino al massimo risarcimento complessivo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 per sinistro.

1.4 Massimo risarcimento

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la Compagnia non risarcirà somme superiori complessivamente all'importo del massimale R.C.T./R.C.O. indicato nella Scheda di polizza.

1.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza

521. Danni cagionati dai minori alla guida di veicoli a motore

L'assicurazione viene prestata per i danni cagionati ai terzi, trasportati e non, dai minori del nucleo familiare assicurato, a seguito di guida di veicoli a motore in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida

ed uso. L'assicurazione è efficace alla condizione che la guida sia avvenuta all'insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.

L'assicurazione è operante anche in relazione all'azione di rivalsa eventualmente svolta dall'assicuratore della responsabilità civile auto che ha pagato i danni derivanti dal sinistro, nonché per la somma in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore.

703. Danni cagionati dai cavalli

A parziale deroga dell'art. 1.2 lettera o) della sezione Garanzia Base, l'assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cavalli.

Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per sinistro.

705. Danni cagionati dai cani

A parziale deroga dell'art. 1.2 lettera o) della sezione Garanzia Base, l'assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani.

Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

706. Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art. 1.2 lettera l) della sezione Garanzia Base, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro che abbia ad oggetto la responsabilità civile del fabbricato ed indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 600,00, nel limite del massimale assicurato, e comunque con il massimo risarcimento di € 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

711. Franchigia per sinistro

Limitatamente ai danni a cose l'assicurazione è prestata con una franchigia di € 200,00 per sinistro.

In concomitanza di altra franchigia prevista in polizza, è operante quella di importo più elevato.

739. R.C.T. da straordinaria manutenzione e committenza lavori

La garanzia di Responsabilità Civile è estesa ai danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione.

Si intende inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei locali costituenti la sua abitazione principale. Tale estensione è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 Rischi assicurati

La Compagnia assume a proprio carico le spese legali e peritali che l'Assicurato dovesse sostenere in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della vita privata, al fine di tutelare i propri interessi e diritti nei seguenti casi:

- a) **Danni subiti**
Controversie per ottenere il risarcimento dei danni di natura extra-contrattuale, a persone o cose, subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell'ambito della vita privata.
- b) **Violazioni del diritto di riservatezza**
Controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e sonora, uso indebito del nome dell'Assicurato, pubblicazione di sue immagini.
- c) **Circolazione terrestre o navigazione**
Controversie per ottenere il risarcimento dei danni di natura extracontrattuale originati da eventi di circolazione terrestre o di navigazione, subiti dall'Assicurato, a persone o cose, per fatto colposo o doloso di terzi nell'ambito della vita privata.
- d) **Rapporti di lavoro**
Controversie per l'esercizio di pretese da parte dell'Assicurato nella sua qualità di lavoratore subordinato, purché tali controversie abbiano avuto inizio dopo un anno dall'effetto del presente contratto di assicurazione.
- e) **Locali dell'abitazione**
Controversie per resistere ad azioni o pretese derivanti dalla proprietà dei locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato o a sua seconda casa, nonché derivanti dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale solo per i rapporti di vicinato o condominio.

1.2 Rischi esclusi

L'assicurazione non obbliga la Compagnia quando la controversia ha per oggetto:

- a) inadempimenti in materia fiscale o tributaria;

- b) comportamenti dolosi dell'Assicurato e del suo nucleo familiare;
- c) vertenze di diritto amministrativo e rapporti di pubblico impiego;
- d) contratti con Compagnia di assicurazione ad eccezione di quanto previsto al punto c) in materia di circolazione, rapporti con Istituti di credito o Enti di previdenza ed assistenza;
- e) rapporti fra coniugi o familiari in genere nonché fatti inerenti al diritto di famiglia e successioni;
- f) fatti originati dalla notorietà dell'Assicurato, da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici e didattici o che comunque rivestano carattere di interesse pubblico, limitatamente a quanto previsto in termini di tutela del diritto alla riservatezza.

1.3 Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia si intende prestata esclusivamente in relazione a controversie che abbiano ad oggetto fatti o atti posti in essere e denunciati durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.

1.4 Massimo risarcimento

Il massimale esposto s'intende prestato per anno assicurativo e per singola controversia, indipendentemente dalla durata e dal grado della stessa.

1.5 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui venga prestata difesa legale:

- ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contenuta nella polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);
- con garanzia accessoria alla polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.); eventualmente stipulate dall'Assicurato e prestate dalla Compagnia, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è previsto dalle polizze di cui sopra.

1.6 Giurisdizione italiana

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti verificatisi in Italia e soggetti alla giurisdizione italiana.

1. SINISTRI INCENDIO, FURTO E RAPINA

1.1 Obblighi in caso di sinistro

In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino la sezione FURTO e RAPINA;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- darne avviso alla Compagnia entro 3 (tre) giorni (immediatamente per telegramma o fax o e-mail in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
 - l'elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
- denunciare tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- presentare i documenti amministrativi che si possono ottenere, in relazione al sinistro, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Amministrazione.

1.2 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

altrimenti di comune accordo tra le Parti:

- fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

1.4 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola partita, secondo le norme seguenti:

a) SEZIONE INCENDIO

- per i danni ai locali** si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui;
- per i danni al contenuto** si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate. Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti. Resta convenuto che: in nessuno dei casi di cui ad **a.1)** e **a.2)** potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi ed ogni altra circostanza concomitante;

b) SEZIONE FURTO E RAPINA

- per i danni al contenuto**, l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso;
 - per i titoli di credito:**
 - salvo diversa pattuizione la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
 - l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
- Per quanto attiene agli effetti cambiari:
- l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

c) SEZIONI INCENDIO E FURTO E RAPINA

c.1) **oggetti d'arte:**

- nel caso di danni suscettibili di riparazione o restauro si stima l'importo totale delle spese di riparazione o restauro, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'oggetto danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro;
- nel caso di danni non suscettibili di riparazione o restauro si stima il valore dell'oggetto stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua natura e qualità; da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano.

1.5 Parziale deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme di cui al precedente art. 1.4, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile). Se però la suddetta eccedenza risulta:

- inferiore o uguale al 15%, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale;
- superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.

La percentuale sopra indicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all'adeguamento automatico di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali Comuni. Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

1.6 Riduzione delle somme assicurate e facoltà di reintegro

In caso di sinistro che riguardi la sezione FURTO E RAPINA:

- a) le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti;
- b) si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo a condizione che il Contraente versi il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata;
- c) qualora il Contraente non ottemperi a quanto previsto al punto b), la somma assicurata non verrà reintegrata ma sarà operante unicamente il punto a), con i termini temporali ivi previsti.

1.7 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia

presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

2. SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo:

- una descrizione dettagliata dell'evento;
- l'indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- l'indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

2.2 Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

3. SINISTRI TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia

con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR (Italia), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045 8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.

Art. 3.1 - Denuncia del sinistro

- 1) Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 3.2 - Libera scelta del legale

- 1) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Compagnia o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
- 2) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 3) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.

Art. 3.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Compagnia o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 3.4 - Gestione del sinistro

- 1) Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 3.2 - Libera scelta del Legale.
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'Assicurato non può addivenire direttamente con la

controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
- 6) La Compagnia o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. Qualora la decisione dell'Arbitro sia invece sfavorevole all'Assicurato, questi potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio, dandone avviso alla Compagnia o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Compagnia o ARAG.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra. La Compagnia/ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 3.5 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

In caso di coesistenza di assicurazione di Responsabilità civile la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 3.6 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

4. NORME COMUNI A TUTTI SINISTRI

4.1 Recesso in caso di sinistro

Nei sessanta giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell'indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte, con preavviso di quindici giorni.

Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 C.C.

3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile.

5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

6. Tacita proroga e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno 30 giorni prima della scadenza

dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Compagnia e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza.

7. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

8. Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato o dell'avente diritto.

9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10. Adeguamento automatico

(Salvo rinuncia richiamando la Condizione Particolare 99 nella "PARTE B" di polizza).

Premesso che con:

- "indice" si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
 - "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al mese di Settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
 - "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
- si conviene quanto segue:
- nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'"indice";
 - in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l'"indice data sinistro" e l'ultimo "indice di riferimento annuale";
 - la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
 - a richiesta di una delle parti, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale, è possibile rinunciare all'adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione.

11. Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Compagnia può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Compagnia è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

12. Assistenza

La Compagnia presta per le garanzie indicate alla Sezione Assistenza in collaborazione con l'impresa IMA Italia Assistance S.p.A. e con la sua Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Compagnia ne darà preventivo

avviso al Contraente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

13. Pattuizione della non rinnovabilità della polizza

Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

14. Assicurazioni obbligatorie

La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

15. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Compagnia sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.



Assistenza Abitazione è un servizio di assistenza che UnipolSai Assicurazioni offre agli Assicurati con la presente polizza "Multirischi dell'abitazione".

Opera dal momento in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità.

Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero di Milano:

02 - 24.128.285

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita.
- 2) Nome e Cognome.
- 3) Numero di polizza preceduto dal codice dell'Agenzia. Questi dati sono riportati sul fronte della polizza e anche sulle quietanze.
- 4) Indirizzo del luogo in cui si trova.
- 5) Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Centrale Operativa. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza: in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto a ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servizio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, a: IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20089 Sesto San Giovanni (MI). In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Qualora venisse accertato il diritto dell'Assicurato al rimborso delle spese sostenute, la Centrale Operativa si impegna a corrispondere le relative somme entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Limiti alle prestazioni

Le prestazioni del servizio Assistenza previste ai punti 1-2-3-4 e 5 sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione entro il periodo di durata del servizio.

Le informazioni, fiscali e amministrative di cui ai punti 6 e 7 sono fornite telefonicamente, dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico

In collaborazione con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato. Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

2. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;

- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentativo di furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

4. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti ai punti 1 - 2 - 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per evento di € 200,00. L'Assicurato, nel caso in cui la Centrale Operativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.

5. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti punti 1 - 2 - 3 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà a proprie spese un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Se la Centrale Operativa non ha provveduto direttamente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso. Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.

6. Informazioni legali

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:

- a) **equo canone e patti in deroga**
Contratti soggetti ad equo canone - patti in deroga - durata delle locazioni - aggiornamento ISTAT - riparazioni straordinarie - adeguamento canone - oneri accessori rinnovo del contratto - risoluzione del contratto;
- b) **normative legali di locazione**
Forma del contratto - diritti e doveri di locatori e conduttori - cessione del contratto - successione nel contratto - esecuzione e rilascio dell'immobile - procedimenti di sfratto;
- c) **compravendita dei beni immobili**
Proposta di acquisto/vendita - contenuti del contratto preliminare - caparra confirmatoria - azione di adempimento - termine essenziale - risoluzione di diritto - contratto definitivo/rogito - trascrizione e registrazione;
- d) **lavoro domestico**
Diritti e doveri - assunzione - periodo di prova - contribuzione - retribuzione - gratifica natalizia - riposo settimanale - festività infrasettimanali e nazionali - ferie - malattia e infortunio - lavoro straordinario - risoluzione

ne del rapporto - preavviso - indennità di anzianità e di fine rapporto (liquidazione);
la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

7. Informazioni fiscali immobiliari

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- a) **imposte dirette**
- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro B (beni immobili) del modulo 740;
 - ILOR/ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;
- b) **imposte indirette**
- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
 - le informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro;

la Centrale Operativa fornirà le informazioni/istruzioni riguardanti le imposte, escludendo i calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

8. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- c) La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
- d) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Ed. 01/07/2014

INFORMATIVA PRIVACY

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali**

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture

della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-

sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed. 1/05/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it